



*Comune di Padova*

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SUGLI IMMOBILI  
(I.C.I.)**

**Approvato** con deliberazione consiliare n. 161 del 30 novembre 1998, esecutiva

**Modificato** con deliberazioni consiliari:

- n. 15 del 31 gennaio 2000
- n. 116 del 20 novembre 2001
- n. 30 del 25 marzo 2002
- n. 2 del 12 gennaio 2004
- n. 107 del 3 novembre 2005
- n. 29 del 25 febbraio 2008

*(Il corsivo nel testo indica le variazioni intervenute con l'ultima deliberazione approvata)*

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta .....</i>	<i>3</i>

### **TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

<i>Art. 3 - Disposizioni particolari sui fabbricati di interesse storico e artistico .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Assimilazione ad abitazione principale.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 bis (ABROGATO).....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 - Riduzioni d'imposta per immobili inagibili .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 - Esenzioni per enti non commerciali .....</i>	<i>6</i>

### **TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI**

<i>Art. 7 - Dichiarazioni .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 - Versamenti.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 - Differimento dei termini per i versamenti .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 - Accertamenti.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 - Attività di controllo .....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12 - Rimborsi .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 14 - Contenzioso .....</i>	<i>10</i>

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

<i>Art. 15 - Norme di rinvio .....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 - Entrata in vigore .....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 17 - Norme transitorie(ABROGATO).....</i>	<i>11</i>

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Padova dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di cui al Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e le norme del regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

### **Art. 2 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente *con deliberazione del Consiglio comunale*.

## **TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Art. 3 Disposizioni particolari sui fabbricati di interesse storico e artistico**

1. Si considerano immobili di interesse storico e artistico esclusivamente quelli definiti *dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*. E' necessario, inoltre, per l'applicazione delle agevolazioni indicate al comma 4, che l'interesse particolarmente importante di tali immobili sia dichiarato dal competente Ministero, come stabilito dall'articolo 13 del citato decreto legislativo.
2. Non godono di dette agevolazioni gli immobili soggetti a vincolo indiretto, di cui all'articolo 45 del *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, per i quali sono prescritte particolari distanze, misure e altre norme atte ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità, la prospettiva, la luce e le condizioni di ambiente e di decoro di immobili riconosciuti di interesse storico e artistico.
3. I fabbricati, non ricompresi nel comma precedente, assoggettati a prescrizioni restrittive da parte del piano regolatore o di strumenti urbanistici attuativi, non beneficiano di alcuna agevolazione.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del Decreto Legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in Legge 24 marzo 1993, n. 75, la base imponibile dell'imposta per gli immobili di interesse storico e artistico è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita, determinata in base alla tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui si trova l'immobile, i moltiplicatori indicati all'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504.

Se l'immobile è di categoria catastale diversa dalla "A", la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano medio abitativo, che si assume pari a mq 18.

#### **Art. 4**

#### **Assimilazione ad abitazione principale**

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli), sono considerate abitazioni principali, purché:

- il parente vi dimori abitualmente, e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, *oppure, in assenza, siano a lui intestate le utenze domestiche (Enel, acqua, T.I.A.), purché nell'ambito del territorio comunale non usufruisca per altra unità immobiliare delle agevolazioni prima casa.*

- in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio.

A tali abitazioni è applicata l'aliquota e la *detrazione ordinaria di euro 103,29 previste per le abitazioni principali, mentre resta esclusa l'applicazione dell'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille della base imponibile di cui all'art. 1, comma 5 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244.*

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 56 della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A tale abitazione è applicata l'aliquota e la detrazione previste per le abitazioni principali.

3. *Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, si considerano parti integranti dell'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota per essa prevista, le sue pertinenze, anche se possedute in quota, nel numero che l'Amministrazione comunale stabilisce annualmente con la deliberazione di determinazione delle aliquote.*

A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali ad esempio garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate o classificabili in categoria catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, purché non locate. Il beneficio è esteso all'unità immobiliare di pertinenza anche se in presenza di contitolarità dell'immobile adibito ad abitazione principale.

Resta fermo in tal caso che la detrazione per l'abitazione principale spetta una sola volta e viene portata in diminuzione dal totale dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e per la pertinenza. Resta altresì fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

#### **Art. 4 bis**

**Agevolazioni in materia di atti di attribuzione-aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.**

*(ABROGATO)*

#### **Art. 5**

##### **Riduzioni d'imposta per immobili inagibili**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, e ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 5 Agosto 1978, n. 457 e del vigente regolamento edilizio comunale, l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.

3. Sono inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili.

5. Lo stato di inagibilità può essere accertato mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, o con ordinanza sindacale. Il contribuente ha altresì facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara:

- che l'immobile è in stato di inagibilità e che tale è stato accertato secondo i criteri sopraesposti;
- che l'immobile non è di fatto utilizzato, né è sottoposto a interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.

6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte del Comune, dalla data dell'ordinanza sindacale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva. Il Comune si riserva comunque di controllare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

7. In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune nei termini e con le modalità di cui all'articolo 7 l'inizio e la cessazione della situazione di inagibilità.

8. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili.

#### **Art. 6**

#### **Esenzioni per enti non commerciali**

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti *dallo stesso* ente non commerciale *utilizzatore*, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

### **TITOLO III**

### **DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI**

#### **Art. 7**

#### **Dichiarazioni**

*1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 53 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI o della comunicazione ICI. Restano fermi gli adempimenti in materia di riduzione dell'imposta.*

*2. Ai sensi dell'art. 1, comma 174 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.*

*3. La dichiarazione va presentata o trasmessa sul modello ministeriale disponibile sul sito informatico comunale e può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile.*

*4. (ABROGATO)*

*5. (ABROGATO)*

#### **Art. 8**

#### **Versamenti**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Ai sensi degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare anche per conto degli altri, purché:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto passivo, anche su richiesta del Comune, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi.

3. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese. Nel caso il periodo si equivalga, l'imposta dovrà essere pagata dal cedente.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a 12 euro per ciascun soggetto passivo.

5. *Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa valgono le disposizioni di cui all'art. 10, comma 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 1, comma 173 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296.*

6. Il Comune potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

7. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:

- a) dell'imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti, nei casi di omesso o parziale versamento;
- b) della sanzione ridotta pari alla metà di quella prevista per omesso, parziale o tardivo versamento;
- c) degli interessi moratori sull'imposta dovuta o tardivamente versata, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.

Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

## **Art. 9**

### **Differimento dei termini per i versamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446:

a) i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta. Quindi i termini scadono:

- entro *la scadenza del saldo* dell'anno d'imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione;

- entro *la scadenza dell'acconto* dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione.

Gli eredi che intendono usufruire di tale agevolazione sono tenuti a segnalare l'avvenuto tardivo versamento, trasmettendo al Comune copia della ricevuta.

b) *il Consiglio* comunale può inoltre stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento di sei mesi del pagamento di una rata I.C.I. in scadenza (o dell'unica soluzione di pagamento) nel caso di calamità di grave entità.

## **Art. 10 Accertamenti**

1. *Per l'attività di accertamento valgono le disposizioni di cui all'art. 1, comma 161 e 162 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296.*

2. *(ABROGATO)*

3. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Gli interessi si applicano nella misura *del tasso legale così come previsto dall'art. 1, comma 165 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296*, qualora non diversamente stabilito dal regolamento generale delle entrate.

## **Art. 11 Attività di controllo**

1. *(ABROGATO)*

2. *(ABROGATO)*

3. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, al fine del raggiungimento degli obiettivi *prefissati per l'attività di controllo*, una percentuale non superiore al 10% delle somme derivanti dall'attività di controllo, da determinare a consuntivo della gestione con deliberazione della Giunta comunale, è destinata al potenziamento del Settore Tributi. Le risorse sono utilizzate per le seguenti attività:

a) sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;

b) perfezionamento dell'attività di accertamento mediante collegamenti con archivi informatici, interni ed esterni all'Ente, ed eventuali azioni di controllo sul territorio, anche avvalendosi di collaborazioni esterne;

c) attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari, tramite appositi progetti-obiettivo o strumenti analoghi contenuti nel vigente C.C.N.L. Le modalità di attribuzione dei compensi sono regolate dalla contrattazione aziendale.



## **Art. 12** **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di *cinque* anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, *salvo quanto stabilito in materia di rapporti pendenti dall'art. 1, comma 164 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296.*

2. *La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica e motivata domanda scritta da parte del contribuente interessato.* Decorsi senza esito novanta giorni dalla comunicazione di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o ulteriore documentazione, *la domanda è da ritenersi decaduta.* Pertanto, il contribuente che volesse dare seguito al rimborso è tenuto a ripresentare nuovamente *domanda.*

3. *La domanda di rimborso deve essere corredata di copia delle ricevute di versamento e ogni documentazione utile ai fini dell'istruttoria non già in possesso dell'ufficio.* Sulle somme rimborsate spettano gli interessi *nella misura del tasso legale, così come previsto dall'art. 1, comma 165 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296,* qualora non diversamente stabilito dal regolamento generale delle entrate.

4. L'istruttoria del rimborso non potrà essere avviata prima dell'avvenuta messa in atti della rendita.

5. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di Padova per immobili ubicati in Comune diverso. *Tale termine è applicabile anche nell'ipotesi di domande di rimborso inerenti all'attribuzione di rendite definitive da parte dell'Agenzia del Territorio.*

6. E' altresì riconosciuto il diritto al rimborso in caso di rettifiche di rendite definitive *in autotutela* da parte dell'Agenzia del Territorio, *con efficacia retroattiva.*

7. Ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 168 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, non si effettuano rimborsi d'imposta per l'annualità richiesta se l'importo risulta inferiore o uguale a *12 euro* per ciascun soggetto passivo.

## **Art. 13** **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità deve risultare da atti amministrativi adottati od approvati dal Comune di Padova, quali le varianti apportate agli strumenti

urbanistici generali o agli strumenti urbanistici attuativi nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. Il rimborso spetta dall'anno in cui l'area è divenuta inedificabile.

4. La domanda di rimborso deve avvenire entro il termine *di cui all'art. 12, comma 1 del presente regolamento* dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico.

5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da *titoli abilitativi* non ancora decaduti;

b) le varianti agli strumenti urbanistici generali abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate derivino da provvedimenti approvati definitivamente.

6. Qualora risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale, delle relative varianti o dello strumento urbanistico attuativo, il rimborso avverrà in presenza di una sentenza definitiva.

7. *Per la procedura di rimborso e la misura degli interessi valgono le disposizioni di cui all'articolo precedente.*

8. (ABROGATO)

#### **Art. 14 Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso *al Comune*, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, *e nei 30 giorni successivi mediante deposito dell'atto presso la Commissione Tributaria Provinciale di Padova* secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992, n. 546.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 15 Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

**Art. 16**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 1999. *Le modifiche apportate al presente regolamento ed evidenziate nel testo entrano in vigore il 1° Gennaio 2008, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446.*

**Art. 17**  
**Norme transitorie**

*(ABROGATO)*